

DECISIONE (PESC) 2015/1923 DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2015****che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2016.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8, il paragrafo 2 della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2016. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione 2010/638/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (G.U. L 280 del 26.10.2010, pag. 10).

